



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4169 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Giulio Romano, 14;

contro

- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Questura Brescia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. -
OMISSIS-, resa tra le parti, concernente revoca del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons.
Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Fabio Madella e l'Avvocato

dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto in data -OMISSIS-, il Questore di Brescia ha revocato all'odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo, in ragione dell'esistenza di una condanna per reati inerenti il favoreggiamento della prostituzione risalenti al -OMISSIS-.

2. Il TAR Brescia, con la sentenza appellata (I, n. -OMISSIS-), ha respinto il ricorso proposto avverso la revoca.

A tal fine, il TAR ha sottolineato che l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 considera la condanna per alcune categorie di reato (come quella afferente allo sfruttamento della prostituzione) ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, e che detto automatismo preclusivo è stato più volte ritenuto legittima dalla Corte Costituzionale. Ed ha affermato che la condotta del ricorrente denota una situazione di rischio per l'ordine pubblico e di "non integrazione" nel tessuto sociale; che egli non ha illustrato situazioni personali o stili di vita comprovanti uno sforzo di reinserimento nel contesto territoriale; che, rispetto al profilo della famiglia, l'Amministrazione ha congruamente soppesato i valori in conflitto, correttamente desumendo un'inclinazione a commettere illeciti di particolare gravità, espressione di una pericolosità sociale incompatibile con la prosecuzione del soggiorno in territorio italiano.

3. Nell'appello, viene lamentato che:

- il TAR non abbia considerato che l'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, richiede che il provvedimento negativo sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata che tenga conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo ogni automatismo in conseguenza di condanne penali;

- il provvedimento impugnato contenga invece solo frasi di stile ed ometta di considerare la reale condizione dell'appellante; anche in giudizio, sono stati depositati dall'Amministrazione meri atti di stile, e non si comprende quindi come il TAR abbia potuto formulare un giudizio di non integrazione;

- inoltre, non risponda al vero la mancata allegazione di elementi a dimostrazione dell'avvenuta integrazione, in quanto era stata depositata documentazione sui redditi, sull'occupazione attuale, sulla posizione sanitaria della moglie, sulla proficua frequenza scolastica dei figli minori, sulla venuta in Italia dei suoceri, sulla posizione lavorativa del figlio maggiorenne.

4. Per l'Amministrazione si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto dell'appello.

5. L'appellante ha depositato memoria, invocando i criteri stabiliti in materia dalla giurisprudenza CEDU (GC 23 giugno 2008, Maslov, punto 71; II, 15 novembre 2012, Shala, punto 45), secondo la quale si devono considerare: (1) natura e gravità delle infrazioni commesse; (2) durata del soggiorno; (3) tempo trascorso dalle infrazioni e condotta tenuta nel frattempo; (4) solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospitante e con quello di origine.

6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto l'acquisizione di copia della sentenza di condanna intervenuta nei confronti dell'appellante, ed ha concesso interinalmente tutela cautelare.

7. Va anzitutto precisato che il richiamo operato dal TAR all'art. 4 del d.lgs. 286/1998 ed all'automatismo ostativo ivi previsto, non è dirimente.

La disposizione che disciplina il rilascio, il rinnovo e la revoca del permesso di soggiorno UE è infatti l'art. 9, che richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, e il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale.

8. Nel provvedimento di revoca impugnato in primo grado, dopo aver riportato il testo dell'art. 9, comma 4, ed il dispositivo della condanna, la Questura afferma che “la presenza del nucleo familiare ed in particolare dei figli minori non è in grado di controbilanciare i profili di pericolosità sociale emersi a suo carico”, asserisce di aver fatto puntuale applicazione dei principi affermati dalla Corte EDU per il bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e l'art. 8 CEDU, e conclude che “la pericolosità sociale emersa sia tale da elidere apprezzamenti favorevoli riconducibili all'intensità dei rapporti familiari e alla permanenza nello Stato italiano”.

Si tratta di una valutazione sostanzialmente stereotipa, non rinvenendosi alcuna specifica considerazione della situazione familiare, sociale e lavorativa dello straniero, che viene postulata insieme alla pericolosità sociale presuntivamente derivante dal tipo di condanna.

In altri termini, il provvedimento ripropone nella sostanza quell'automatismo ostativo che la norma non consente.

9. Il Collegio osserva come non sia contestato che l'appellante sia entrato in Italia oltre tredici anni fa assieme al figlio grazie al nulla osta al ricongiungimento familiare ottenuto dalla moglie, già soggiornante, ed in possesso dal 2010 del titolo di soggiorno CE di lungo periodo, qui risieda con l'intera famiglia (composta -OMISSIS-) ed abbia sempre mantenuto regolare occupazione, conservando, perlomeno negli ultimi cinque anni, parametri di redditività oltre i 20.000,00 euro l'anno (in atti vi sono anche le buste paga del 2018).

La situazione familiare, sociale e lavorativa rappresentata dall'appellante andava perciò concretamente considerata, insieme ai profili di attuale pericolosità – alla luce del ruolo apparentemente marginale nella commissione del reato (“non principale”, secondo la sentenza di patteggiamento; l'appellante sostiene addirittura di “essere rimasto coinvolto, sicuramente colpevolmente, ma senza alcuna iniziativa o forse per essersi semplicemente fidato di altri connazionali”); c'è da sottolineare che i soggetti risultati a capo

dell'attività illecita non hanno patteggiato con la sentenza in questione), del tempo trascorso dai fatti, della dimostrazione di aver stabilmente conseguito un'occupazione lecita.

10. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto, imponendosi la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento del decreto gravato in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, che effettuerà una valutazione in concreto, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 286/1998, della pericolosità dell'odierno appellante, alla stregua del principio di diritto, secondo cui il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione fondata anche sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, n. 1483/2018; n. 5849/2017; n. 950/2017).

11. Le spese del doppio grado del giudizio, considerate le ragioni della decisione che comporta una rinnovata e approfondita valutazione della Questura di Brescia, possono essere interamente compensate tra le parti.

Il Ministero dell'Interno, soccombente nel merito, è tuttavia tenuto a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio e condanna il Ministero dell'Interno a rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato in primo e secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierfrancesco Ungari

IL PRESIDENTE
Giulio Veltri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.